



**Tribunale di Monza
Sezione Fallimentare**

2016/4 e.p.

riunito nella camera di consiglio del giorno 11/10/2017 nelle persone di:

Dott. Maria Gabriella Mariconda	Presidente
Dott. Giovanni Battista Nardecchia	Giudice relatore
Dott. Julie Martini	Giudice

DECRETO

Premesso che :

la Società, in data 02.02.2016, ha presentato a codesto Ill.mo Tribunale ricorso *ex art.* 161, comma 6, L.F.;

- codesto Ill.mo Tribunale, con provvedimento del 04.02.2016 (comunicato via PEC lo stesso giorno), ha concesso alla Società termine di 90 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 161 L.F. disponendo, altresì, a carico della Società determinati e ben precisi obblighi di informativa;

- con provvedimento del 17.05.2016, il Tribunale di Monza ha concesso a L una proroga di 60 giorni del termine per il deposito della proposta definitiva di concordato preventivo *ex art.* 161, comma 6, L.F.;

- in data 02.07.2016, Limori ha depositato una proposta di concordato preventivo (“Proposta”) strutturata nelle forme del concordato liquidatorio, che prevedeva il soddisfacimento del ceto creditorio attraverso la liquidità generata dalla cessione di tutti gli attivi della Società e quella derivante dalle rinunce di creditori della società e, ove necessario, dalla garanzia immobiliare posta a servizio del piano;

- a seguito del diniego comunicato dall’Agenzia delle Entrate relativamente alla transazione fiscale proposta, Limori, con atto depositato in data 10.10.2016, ha modificato la propria Proposta, strutturandola quale concordato in continuità *ex art.* 186-*bis* L.F.;

- tale scelta è stata motivata dal miglioramento delle prospettive commerciali dell’innovativo prodotto denominato “TP ” (il cui utilizzo è stato previsto da una recente norma adottata dal gruppo Fiat Chrysler) – la cui licenza di produzione la società collegata Fas Tech si è impegnata a concedere per 5 anni a Limori – che ha comportato positive ricadute sulle continuità aziendale, tanto da poterne giustificare la prosecuzione a vantaggio dei creditori;

- in particolare, grazie alla disponibilità dell’affittuaria T International, che si è impegnata a risolvere anticipatamente il contratto d’affitto d’azienda in essere e, per l’effetto, a



retrocedere l'azienda alla Società, il nuovo piano concordatario di Limori prevede – attraverso (i) i flussi di cassa che saranno generati dalla prosecuzione dell'attività aziendale per il prossimo quinquennio e dalla cessione degli *asset* societari non funzionali all'attività aziendale, (ii) il perfezionamento della transazione fiscale opportunamente modificata alla luce del diniego formulato dall'Agenzia delle Entrate e (iii) l'apporto finanziario di Altea – il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati e, in misura pari all'11,57%, di quelli chirografari;

- contestualmente al deposito della citata modifica della proposta concordataria, Limori ha presentato all'Agenzia delle Entrate una nuova proposta di transazione fiscale *ex art. 182-ter*, L.F. con cui ha offerto all'Erario la compensazione integrale delle posizioni debitorie e creditorie e l'integrale rinuncia ad ogni pretesa circa il maggior credito d'imposta, pari ad Euro 3,2 milioni circa, vantato dalla Società a seguito della rielaborazione dei bilanci 2009/2013;

- atteso che l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Monza e Brianza, con missiva del 30.11.2016, ha comunicato che le attività di verifica in ordine alle dichiarazioni fiscali integrative depositate da Limori e alla necessità di procedere o meno alla loro liquidazione – pregiudiziali rispetto all'espressione di un parere in ordine alla proposta transazione fiscale – sarebbero state completate entro il 31.03.2017, codesto Ill.mo Tribunale ha rinviato l'udienza al 10.05.2017, dando termine alla Società sino al 20.04.2017 per poter conseguentemente modificare ed integrare la propria proposta concordataria;

- in data 20.04.2017, Limori ha depositato una memoria autorizzata rappresentando che, nonostante i numerosi solleciti inviati, l'Agenzia delle Entrate non aveva ancora formalizzato la propria posizione circa la proposta di transazione fiscale formulata dalla Società, essendo la stessa Agenzia ancora in attesa di un parere legale nonché del parere della Direzione Regionale;

- con mail del 26.04.2017, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Monza e Brianza ha comunicato di non essere ancora stata in grado di prendere posizione circa la proposta di transazione fiscale avanzata dalla Società, segnalando la particolare complessità della questione relativa alla legittimità delle dichiarazioni integrative per i periodi di imposta 2012 e 2013 presentate dalla Società successivamente alla notifica degli accertamenti per i medesimi anni, nonché di aver richiesto il supporto della Direzione Regionale Lombarda dell'Agenzia al fine di ricevere delucidazioni ed indicazioni operative, che, tuttavia, ad oggi non risultano ancora essere pervenute;

- pertanto, all'esito dell'udienza del 10.05.2017, il Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha rinviato il procedimento all'udienza del 10.10.2017, ore 15.00, dando termine alla Società sino al 15.09.2017 per modificare e/o integrare la proposta concordataria ed ai Commissari Giudiziali sino al 30.09.2017 per esprimere il relativo parere;

- successivamente, sulla scorta delle criticità rilevate dai Commissari Giudiziali in ordine alla fattibilità del piano concordatario proposto da Limori, codesto Ill.mo Tribunale ha fissato l'udienza *ex art 162 L.F.* per il giorno 11.10.2017, revocando la precedente fissazione

- la società ricorrente in data 10 ottobre 2017 formulava una seconda modifica della proposta originaria che prevede, in breve:



- l'impegno da parte della famiglia Torti a vincolare in favore della procedura, tre immobili, stimati in circa €. 1.000.000,00 a garanzia dei flussi che saranno generati dalla continuità aziendale nel quinquennio previsto dal piano, nei termini e nei modi ancora da concordarsi. Garanzia che potrà essere attivata dagli organi della procedura qualora ad ogni scadenza annuale prevista dal piano concordatario per il pagamento dei creditori si dovesse manifestare una "ammanco" in misura non inferiore al 20% dell'importo dei flussi previsti dalla continuità aziendale;
- la generazione di flussi di cassa attraverso la sottoscrizione di una lettera di intenti con il la società Groupe finalizzata ad un accordo commerciale in esclusiva per l'applicazione del "TP" in Di prossima conclusione invece un accordo con la società Gruppo Coventya per la distribuzione/fornitura del "TP" che permetterebbe la commercializzazione di circa 60 tn nell'esercizio 2018/2019
- in conseguenza la modifica del piano con la posticipazione del piano concordatario al 2018
- l'aumento delle disponibilità liquide e dei crediti rispetto all'originario piano concordatario in conseguenza del maggior realizzo del magazzino e dei crediti;
- la diminuzione del debito prededucibile per effetto dei pagamenti nel frattempo eseguiti;
- l'aumento dei costi prededucibili conseguenti alla continuità aziendale;

all'udienza del giorno 11 ottobre 2017 il PM chiedeva la dichiarazione di fallimento.

Il collegio osserva quanto segue.

Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede operativa dell'impresa è situata in Seregno.

Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato non restando avvinto dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la sola valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che però ha a oggetto la questione afferente la più o meno rilevante probabilità di successo economico del piano e i rischi inerenti.

Il menzionato controllo di legittimità, cioè, si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca e omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificando l'effettiva realizzabilità - giustappunto - della causa concreta, la quale è da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, senza contenuto fisso e predeterminabile, ma dipendente dal tipo di proposta formulata.

Pertanto la verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano, costituisce estrinsecazione del potere-dovere di sindacato così come delineato in base agli insegnamenti della Suprema Corte, secondo la ormai consolidata dicotomia per la quale: (a) il sindacato sulla fattibilità



giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra alcun particolare limite; (b) il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano medesimo, è esso pure demandato al giudice sebbene nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine (compendiabile nel concetto di implausibilità o irrealizzabilità) del piano medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati; implausibilità o inettitudine individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (v. già Cass. n. 11497-14 e Cass. n. 26329-16).

La società a seguito della modifica alla proposta ha strutturato la domanda di concordato come continuità diretta sul presupposto che i creditori sarebbero stati soddisfatti in misura prevalente dai flussi della continuità aziendale rispetto alla liquidazione degli assets non strategici.

Impianto sostanzialmente mantenuto anche nella successiva modifica depositata in data 10 ottobre 2017.

L'andamento economico dal deposito della domanda ad oggi rende evidente come sia del tutto implausibile che l'attività economica possa generare i flussi previsti nel piano.

In relazione all'andamento del mercato del prodotto innovativo "TP" su cui si fonda principalmente il piano concordatario, ed attualmente commercializzato da Tecnopolimeri International Srl in virtù di contratto di affitto azienda, si conferma l'inadeguatezza dei volumi di vendita realizzati rispetto alle previsioni di budget. Le prospettive di realizzo dei flussi di cassa evidenziati non trovano sostanziale riscontro con i volumi prodotti. Aleatorie ai fini del piano le prospettive di conclusione degli accordi o intenti con i principali leader del settore per la commercializzazione/ fornitura del prodotto "TP", infatti la società allega lettere di intenti e scambi di corrispondenza per la fissazione di appuntamenti, ma sostanzialmente non si evince alcun riscontro oggettivo di fatturato o garanzie sui volumi di vendita effettivi.

Sulla base dei dati forniti, si conferma che la commercializzazione del prodotto "TP" ha subito un arresto, confermando così i timori già espressi dai commissari in ordine all'andamento del volume delle vendite rispetto al budget previsionale.

Nella seguente tabella viene confrontato il budget previsionale dei ricavi allegati alla Proposta di Piano Concordatario rispetto al successivo budget, ridimensionato a seguito dei rallentamenti nelle attività di commercializzazione, presentato dalla società:

	Budget previsionale ricavi Proposta Concordataria dal 01/01/2017 al 31/12/2017		Revisione budget previsionale dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Totale scostamento
Ricavi CBK Usa	€	1.162.188,00	n.d.	-100,00%
Ricavi TP Code	€	1.320.000,00	€ 724.500,00	-45,11%
Ricavi previsti	€	2.482.188,00	€ 724.500,00	-70,81%



Di seguito, si propone il raffronto tra il budget previsionale di vendita del prodotto TP¹ per l'anno 2017, ridimensionato nel corso dell'anno dalla ricorrente, e dettagliato su base mensile per il periodo 01/05/2017-31/12/2017, rispetto agli effettivi ricavi realizzati e documentati da fatture/note proforma allegate alle informative periodiche:

	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17	nov-17	dic-17	totale
Budget previsionale di vendita	€ 24.000,00	€ 15.000,00	€ 93.000,00	€ -	€ 112.500,00	€ 187.500,00	€ 187.500,00	€ 105.000,00	€ 724.500,00
Totale fatture/note proforma	€ 14.325,00	€ 7.125,00			€ -	€ -			€ 21.450,00
Differenza vs. previsioni	-€ 9.675,00	-€ 7.875,00	-€ 93.000,00	€ -	-€ 112.500,00				-€ 703.050,00
variazione %	-40,31%	-52,50%	-100,00%		-100,00%				-97,04%

L'andamento delle vendite, dal cui introito dovrebbe trarre origine circa il 50% dell'*attivo* in ipotesi di continuità aziendale, mostra anche le seguenti ulteriori criticità:

- la mancata concretizzazione delle previsioni di vendita per il periodo in esame, è ancor più sfavorevole se messa in relazione al già considerevole ridimensionamento del budget previsionale per il prodotto "TP";
- non si riscontrano informazioni sull'andamento delle attività commerciali per lo sviluppo dei "Ricavi" che, ricordiamo, dovrebbero rappresentare il 47% dei ricavi potenziali annuali al 31/12/2017 (pari ad € 1.162.188,00). Si evidenzia ad oggi un totale azzeramento delle vendite con conseguente disallineamento pari al 100%;
- non si rilevano indicazioni sull'andamento dei costi di produzione, che incidono direttamente sui margini aziendali e conseguenti potenziali utili in ipotesi di continuità aziendale.

In definitiva alla luce di tali elementi può essere espressa una valutazione di manifesta inettitudine del piano a generare nel quinquennio i flussi ivi previsti e ricollegati alla continuità aziendale e, conseguentemente, può parimenti affermarsi che i creditori non saranno soddisfatti in prevalenza con tali flussi; dal che ne deriva che il concordato va riqualificato come liquidatorio e ne va dichiarata la sua inammissibilità in quanto non è assicurato ai creditori chirografari il pagamento del 20% dell'ammontare dei crediti chirografari (essendo tale pagamento indicato nella proposta all'11%).

Nel caso di specie l'implausibilità del piano, la verifica dell'effettiva realizzabilità - giustappunto - della causa concreta, del tipo di concordato apparentemente proposto (con continuità aziendale), conduce alla declaratoria di manifesta illegittimità del tipo di concordato correttamente riqualificato come liquidatorio, per carenza di uno dei presupposti: il dover assicurare il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografi.

A parere di questo collegio non ci sono dubbi in relazione all'astratta possibilità di riqualificare il tipo di concordato, non essendo, di certo, il tribunale vincolato all'indicazione contenuta nella domanda.

Se è ben chiaro che il tribunale non può, in nessuna fase del procedimento, mutare d'ufficio il contenuto del piano o della proposta, avendo la facoltà di sollecitare il debitore ad apportare



le opportune integrazioni del piano, ex art. 162 l.fall., ovvero della proposta in caso, ad esempio, di illegittima costituzione delle classi, è altrettanto evidente che esso ha il potere di interpretare giuridicamente la domanda e quindi il piano e la proposta così come essi sono stati depositati dal debitore.

Ad abundantiam va altresì sottolineato come appare del tutto implausibile financo il raggiungimento della soglia percentuale indicata nella proposta, anche considerando la prospettata garanzia apportata dalla famiglia T con l'ultima modifica del piano.

Invero tale garanzia andrebbe comunque a coprire (nella migliore delle ipotesi) soltanto il 20% dell'importo dei flussi previsti dalla continuità aziendale, importo che, come visto allo stato è pressoché inesistente.

Un ulteriore profilo di manifesta implausibilità del piano si rinviene con riferimento alla transazione fiscale: dopo un primo diniego da parte di Agenzia Entrate a fronte di una prima proposta di transazione fiscale, la società ha depositato, contestualmente alla proposta di concordato, una nuova proposta di transazione che prevede la definizione della pretesa fiscale nei confronti di Limori srl, che l'Amministrazione quantifica in €. 9.057.389,20. Tale pretesa è a parere di Limori in larga parte infondata, poiché derivante da errate dichiarazioni fiscali a suo tempo depositate dalla società e successivamente emendate dal Liquidatore. La società ha proposto la riduzione della pretesa fiscale ad €. 1.765.867,90 per effetto delle intervenute correzioni delle dichiarazioni fiscali. Infine la società istante ha proposto che il risultante debito tributario fosse estinto mediante compensazione con i crediti vantanti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto la proposta prevede la compensazione di debiti e crediti, rinunciando integralmente al credito vantato nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, pari a circa €. 3.200.000,00.

La società da atto di essere ancora in attesa di un riscontro da parte di Agenzia Entrate che con missiva del 09.10.17 ha informato l'istante che *"l'Ufficio Consulenza (della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, ndr), in data 8 settembre u.s., ha comunicato che per il quesito in oggetto è stata interessata la Direzione Centrale Normativa dalla quale, ad oggi, si attende ancora un riscontro"*. In definitiva la transazione fiscale poggia su un presupposto giuridico (l'eccepita compensazione) allo stato del tutto aleatorio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la domanda di concordato depositata da I S.R.L. IN LIQUIDAZIONE CF.

Si comunichi al debitore, al commissario giudiziale ed al p.m.



Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 11/10/2017 .

Il Giudice estensore

Dott. Giovanni Nardecchia

Il Presidente

Dott. Maria Gabriella Mariconda



IL CASO.it

